

CUC003/2018. ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI E DA PERDITE DI CARICO. CIG 7375721D81

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed al reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dei Comuni di Schio, Santorso e San Vito di Leguzzano, nonché di eventuali ulteriori Comuni aderenti alla CUC Schio Val Leogra ed interessati all'appalto, sia a seguito di incidenti stradali che di perdite di carico senza incidenti da veicoli in transito sulle strade all'interno dei confini comunali.

Il servizio prevede le tipologie d'intervento sotto riportate:

- A)** intervento di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, mediante eventuale lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti in dotazione funzionale all'autoveicolo e recupero dei detriti solidi (**compresi i rifiuti speciali pericolosi e compresi quantitativi superiori a 30 chilogrammi o litri al giorno**) in dotazione funzionale dei veicoli, dispersi sul sedime stradale. È compresa l'eliminazione di ogni sostanza e/o materiale liquido o solido presente sul piano viabile e sulle sue pertinenze, riconducibile al sinistro. Conferimento a impianto autorizzato del materiale recuperato con spese a carico del concessionario.
- B)** intervento di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di perdite di carico da parte dei veicoli transitanti sulle strade, non necessariamente coinvolti in incidenti stradali o altro evento turbante la normale circolazione veicolare, recupero dei materiali dispersi sul sedime stradale con conferimento a impianto autorizzato del materiale recuperato con spese a carico del concessionario.

Gli interventi di cui alle precedenti lettere **A)** e **B)** devono essere regolarmente eseguiti dal concessionario anche in assenza dell'individuazione del veicolo responsabile il cui conducente ha causato l'evento, come previsto all'art. 8 del presente Capitolato. In tali ipotesi i costi sostenuti dal concessionario per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente gara, resteranno a carico dello stesso e non potranno in nessun caso essere addebitati alla stazione appaltante.

Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico nonché della normativa vigente, in particolare di quella in materia ambientale e circolazione stradale.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino.

Lo svolgimento del servizio prevede:

a) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o perdita di carico anche di veicoli non coinvolti in incidenti stradali o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;

b) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale, dalla perdita di carico o da altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale e/o facenti parte del carico dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), effettuata con l'ausilio di apparecchiature professionali. Una volta completata la prima aspirazione la superficie dovrà essere irrorata con abbondante getto d'acqua mista ad uno sgrassatore ecologico non dannoso per la pavimentazione. La soluzione così ottenuta dovrà essere subito aspirata allo scopo di rimuovere anche le minime residue particelle di liquido e realizzare una pulizia completa del manto stradale, con conferimento del materiale recuperato ad impianto autorizzato con spese a carico del concessionario.

c) recupero dei detriti solidi e liquidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli incidentati (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.) e/o facenti parte della perdita di carico o altro evento, con conferimento ad impianto autorizzato con spese a carico del concessionario;

d) ogni altra attività necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale.

E' esclusa l'attività di bonifica dei siti inquinati di cui alla parte IV, Titolo V. D. Lgs. 152/2006. Qualora, a seguito dell'intervento, il concessionario riscontrasse di non poter dare immediata soluzione al problema con pericolo di una più grave contaminazione ambientale, provvederà a darne segnalazione all'ARPAV Veneto.

Art. 3 – Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto di terzi in ragione dell'esecuzione della concessione e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o dei mezzi utilizzati in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi dallo stesso incaricati. Il concessionario, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare la stazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente o a seguito di perdita di carico, assumendo ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dalla presente concessione.

A tal fine il concessionario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, idonea **polizza assicurativa RCT/RCO**, con valore del massimale di almeno dieci milioni di Euro a sinistro, per i danni specificati al precedente comma, con una validità non inferiore alla durata della concessione e assenza di limiti in merito al numero di sinistri. Nella polizza deve essere altresì esplicitamente indicato che i Comuni di Schio, Santorso, San Vito di Leguzzano - o altri eventuali Comuni aderenti alla CUC interessati al servizio - sono considerati "terzi" a tutti gli effetti.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attiva, integrata e/o modificata in base ai contenuti del presente articolo, affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni previste dalla presente concessione, riportando le precisazioni e i massimali sopra specificati. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

Art 4 – Importo presunto dell'appalto

Il valore complessivo della concessione è stato stimato come segue:

€ 169.000,00 importo concessione per il quadriennio

€ 100,80 oneri sicurezza per il quadriennio
€ 21.125,00 importo proroga semestrale
€ 12,60 oneri sicurezza per proroga semestrale

per un importo totale di € **190.238,40** compresi oneri di sicurezza ed eventuale proroga, esclusi oneri fiscali.

Il valore è da intendersi puramente indicativo ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta, desunta dai dati storici del numero annuo degli interventi effettuati sulle strade di competenza dei Comuni aderenti alla CUC Schio Val Leogra.

Art. 5 - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza dei Comuni di Schio, Santorso e San Vito di Leguzzano, nonché eventuali ulteriori Comuni aderenti alla CUC ed interessati all'appalto.

Art. 6 - Durata del servizio

La concessione del servizio avrà la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipulazione della relativa concessione. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione Comunale di Schio in qualità di capofila, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Costi e remunerazione del servizio

Il servizio in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 50/2016, non comporta nessun onere economico a carico della stazione appaltante. I ricavi della gestione della concessione provengono dalla vendita dei servizi resi al mercato per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo, ovvero che il concessionario possa agire nei confronti delle Compagnie assicurative che coprono il ramo Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, posto che anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sulla stazione appaltante.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili i costi degli interventi ricompresi nell'art. 2 del Capitolato, sopra descritti, sono a carico esclusivo del concessionario del servizio, che non può in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

Art. 8 - Obblighi del concessionario del servizio

Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

Parte da integrare/rettificare in base impegni assunti in sede di gara.

Gli interventi possono essere richiesti dal personale del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino e/o altro organo di Polizia o da parte del personale degli Uffici dei Comuni aderenti alla CUC Schio Val Leogra, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un **numero verde** per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro:

- a) 30 minuti dalla richiesta per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- b) 45 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni feriali dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.

Il Concessionario si impegna a garantire **tempi di risposta telefonica** non superiori al minuto.

Il/i furgoni polifunzionali in dotazione debbono espressamente possedere tutte quelle particolari caratteristiche e accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone e cose. La ditta affidataria s'impegna a dotare il proprio centro operativo di **almeno un veicolo polifunzionale attrezzato per l'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" e di equipaggiare almeno un mezzo con attrezzatura per il primo intervento immediato in caso d'incendio**. I mezzi di cui sopra, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, devono recare sugli sportelli il logo dell'affidatario. I furgoni devono essere attrezzati con un **sistema d'illuminazione** del campo operativo idoneo a diffondere una luce a giorno non abbagliante, su circa 200 mq e atto ad assicurare una visibilità operativa per circa 1000 mq.

Ciascun intervento, effettuato con l'ausilio di automezzi appositamente attrezzati del concessionario, potrà essere posto sotto la direzione del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino e/o dagli altri Organi di Polizia Stradale i quali si riservano la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Annualmente il Concessionario dovrà far pervenire ad ogni Comune un **report** indicante per ciascun intervento effettuato la seguente documentazione:

- a) nominativo del responsabile della squadra intervenuta;
- b) data, ora, luogo e durata dell'intervento con indicazione dell'estensione della superficie interessata dal sinistro e indicazione se l'intervento è stato eseguito con aspirazione dei liquidi;
- c) veicoli coinvolti e numero delle targhe;
- d) dettaglio di quanto percepito dalle compagnie assicurative;
- e) breve relazione sulla tipologia dell'intervento eseguito;
- f) eventuali danni a beni di proprietà comunali (segnaletica stradale, cordoli, alberature, ecc.)

Eventuali danni ai beni del Comune imputabili al concessionario comportano l'escussione della **garanzia definitiva**. In tal caso il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la garanzia su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.